



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

**All. 1**

**AVVISO  
FONDO DI SOLIDARIETÀ 2023**

**Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il fondo è destinato a sostenere gli studenti dell'Università di Siena che si trovano in situazioni personali o familiari di disagio, anche temporaneamente; il fondo rappresenta altresì un aiuto straordinario per affrontare circostanze imprevedibili che comportano un cambiamento improvviso delle condizioni personali o familiari.
2. Il beneficio concesso con il fondo di solidarietà è un'esenzione parziale o totale dal pagamento delle tasse – comprese eventuali indennità di mora - ad esclusione della tassa regionale del Diritto allo Studio Universitario e del bollo virtuale previsti dalla normativa vigente. Non è in alcun modo possibile rimborsare tasse e/o more già pagate.
3. L'esenzione totale o parziale si riferisce al pagamento delle tasse dell'a.a. 2022-2023 e a eventuali tasse arretrate fino all'a.a. 2017-2018 compreso.

**Art. 2 – Destinatari**

1. Possono fare richiesta di accesso al fondo gli studenti dell'Università di Siena iscritti ai corsi laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.
2. L'importo delle tasse per il quale si può richiedere l'esonero è quello presente sulla propria area riservata della Segreteria on line alla data di scadenza del bando. Il candidato è quindi personalmente tenuto a verificare tale importo esclusivamente in riferimento a quanto non ancora pagato.
3. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le situazioni per le quali è possibile presentare domanda di accesso al fondo di solidarietà:
  - a. malattia studente/genitore/altro componente del nucleo familiare;
  - b. incidente o intervento chirurgico di rilievo subito dallo studente/genitore/altro componente del nucleo familiare;
  - c. decesso di un componente del nucleo familiare o fratelli non conviventi;
  - d. licenziamento/disoccupazione/cassa integrazione di un genitore o di altro componente del nucleo familiare;
  - e. situazione economica familiare difficoltosa (es: divorzio, separazione, ecc)
  - f. perdita dell'immobile di residenza a seguito di procedimento giudiziario di recupero coatto di crediti;
  - g. zona di residenza colpita da eventi sismici e/o da calamità naturali, purché l'immobile di residenza sia stato dichiarato inagibile;
  - h. disabilità compresa tra il 50% e il 65%, come stabilito dall'art. 21 comma 2 del Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'Università degli Studi di Siena – a.a. 2022/2023.

**Art. 3 – Modalità per la presentazione della domanda e termini di scadenza**

1. La domanda si effettua a partire **dalle ore 12.00 di giovedì 16 marzo 2023 fino alle ore 12:00 di giovedì 6 aprile 2023**, esclusivamente accedendo all'area riservata della piattaforma Segreteria on-line (<https://segreteriaonline.unisi.it>) – Incentivi premi di studio borse; non vengono accettate domande inviate con altre modalità.
2. Alla candidatura è necessario allegare i seguenti file:



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

- a) **Modulo di domanda (all.2) debitamente compilato e firmato (file scansionato o immagine da foto)**
- b) **documentazione che comprova le gravi ragioni personali, familiari o finanziarie sopravvenute (il file della documentazione deve essere unico)**
3. A conferma dell'avvenuto invio della candidatura, è **necessario e obbligatorio effettuare la "stampa ricevuta definitiva" (valida per la candidatura al bando) SENZA LA STAMPA DEFINITIVA SI È ESCLUSI DAL BANDO**; la ricevuta non deve essere né consegnata né spedita all'Ufficio borse e incentivi allo studio.
4. Qualora la stampa definitiva non fosse completa (per motivazioni tecniche dovute al sistema informatico), farà comunque **fede la data dell'email che il candidato riceverà automaticamente** una volta conclusa la procedura di invio della candidatura.

#### **Art. 4 – Commissione e valutazione delle domande**

1. Le domande sono valutate da apposita Commissione nominata dal Rettore con apposito provvedimento e presieduta dalla Delegata del rettore ai servizi agli studenti.
2. La presidente di Commissione può richiedere la presenza della Delegata per le politiche di inclusione ed equità qualora presentino domanda gli studenti di cui all'art. 2 comma 3 lettera i.
3. Il fondo ha carattere di straordinarietà e di non ricorrenza: la Commissione può quindi valutare di non concedere il fondo nel caso in cui lo studente lo abbia già ottenuto precedentemente.
4. La Commissione può valutare di non concedere il fondo nel caso in cui lo studente sia destinatario nello stesso anno accademico di altri benefici da parte dell'Ateneo, di altri enti pubblici o privati.
5. La Commissione può valutare di non concedere il fondo nel caso in cui lo studente sia già in possesso di titolo universitario di pari livello.
6. La Commissione tiene conto del profitto negli esami sostenuti, del merito, nonché dell'effettivo bisogno dello studente in relazione alla possibilità di concludere gli studi.
7. La Commissione tiene conto di eventuali disabilità riconosciute nel corso dell'a.a. anche con percentuale inferiore a quella prevista dall'art. 21 comma 2 del Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'Università degli Studi di Siena – a.a. 2022/2023.
8. La Commissione può richiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della valutazione.

#### **Art. 5 – Trattamento e tutela dei dati personali. Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Università degli Studi di Siena esclusivamente per fini istituzionali e per le finalità di gestione del presente avviso. L'Università si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati e delle informazioni forniti dal candidato, che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. 196/2013 Codice privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso.
2. Il Candidato potrà far valere i suoi diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE) rivolgendosi al Titolare della protezione dei dati scrivendo alla casella e-mail [segreteria.rettore@unisi.it](mailto:segreteria.rettore@unisi.it) o alla PEC [rettore@pec.unisipec.it](mailto:rettore@pec.unisipec.it).
3. Il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore pro-tempore prof. Roberto Di Pietra. L'informativa sul trattamento dei dati può essere acquisita alla pagina web: <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>
4. Lo studente, firmando il modulo di domanda (allegato 2 del presente avviso), autorizza l'Università degli Studi di Siena a utilizzare i propri dati relativi ai recapiti postali, telefonici e di posta elettronica indicati nel suddetto modulo.
5. Il conferimento dei dati è obbligatorio, per cui l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione della domanda al fondo di solidarietà 2023.



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

**Art. 6 – Disposizioni finali**

1. La responsabile del procedimento è individuata nella responsabile dell'Ufficio borse e incentivi allo studio (anna.majuri@unisi.it).
2. Il bando è consultabile nell'albo on-line di Ateneo e all'indirizzo: <https://www.unisi.it/borse>.
3. Per ogni informazione è possibile contattare l'Ufficio borse e incentivi allo studio all'indirizzo: [fondo.solidarieta@unisi.it](mailto:fondo.solidarieta@unisi.it)